

ALLEGATO

La legge, in sintesi

Rispetto ai **requisiti**, la legge stabilisce che le Cooperative di comunità devono essere costituite in forma di società cooperativa secondo le modalità previste dal Codice civile e devono iscriversi all'Elenco regionale delle Cooperative di comunità, volgendo la propria attività in favore e con il **coinvolgimento della popolazione verso la valorizzazione delle competenze e delle risorse locali**, tramite un'attività economica sostenibile, delineata dalla stessa disposizione. Inoltre, è previsto che le cooperative debbano avere sede nel territorio regionale e **operare prevalentemente in aree montane, aree interne o a rischio spopolamento**, o comunque caratterizzate da particolari condizioni di disagio o problematiche di accessibilità.

Un ulteriore punto della norma prevede appunto l'istituzione dell'**Elenco regionale** a cui le società cooperative in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa si iscrivono, per **ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità** e potere accedere ai contributi regionali.

Soci delle cooperative di comunità sono le **persone fisiche** residenti, o titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali su immobili censiti nella comunità interessata, o che nella stessa svolgano la loro attività in modo continuativo o vi siano legate in maniera non occasionale; le **persone giuridiche**; le **organizzazioni del terzo settore** e gli **Enti pubblici**.

Viene inoltre previsto l'obbligo di **approvazione di una relazione informativa annuale, rivolta alla comunità di riferimento, che rappresenta i benefici e le altre utilità per la comunità conseguite.**
(T.Ga)